Contratto di concessione di terre del demanio civico universale e «impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile» al debitore

T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sez. I 22 giugno 2021, n. 346 - Realfonzo, pres.; Giardino, est. - Comune di Fano Adriano (avv. Franchi) c. Gran Sasso Teramano S.p.A. in Liquidazione (avv. D'Alesio).

Usi civici - Provvedimento di sdemanializzazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico - Contratto di concessione di terre del demanio civico universale - Risoluzione giudiziale per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto accessivo a concessione (mancato versamento dei canoni di concessione) - Inadempimento determinato da «impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile» al debitore - Risoluzione per grave inadempimento - Esclusione.

(Omissis)

FATTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato il Comune di Fano Adriano adiva l'intestato Tribunale per la risoluzione ex art. 1453 c.c., previa adozione di misura cautelare collegiale, del "Contratto di concessione di terre del demanio civico universale in località Prato Selva", stipulato in data 04.08.2006 in Fano Adriano e registrato in Teramo in data 24.08.2006 al n. 805, serie I Rep. n. 103.

In punto di fatto l'ente ricorrente premette che giusta apposito provvedimento di sdemanializzazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico in località Prato Selva ai sensi dell'art. 6 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, la Regione Abruzzo autorizzava il Comune di Fano Adriano a concedere le predette terre civiche in favore della GRAN SASSO TERAMANO S.p.A., con obbligo per il concessionario di corrispondere un canone annuo di concessione, per la realizzazione di piste di discesa ed impianti di risalita in località Prato Selva.

In attuazione della determinazione regionale, il Comune ricorrente e la resistente GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. stipulavano in data 04/08/2006 il "Contratto di concessione di terre del demanio civico universale in località Prato Selva". L'art. 3 della Convenzione prevede che «La Gran Sasso Teramano S.p.a. si impegna a realizzare, entro il termine massimo di due anni dalla stipula dell'atto di concessione, la nuova seggiovia denominata "La Ginestra", che andrà a sostituire le attuali sciovie per le quali è terminata la durata della vita tecnica. Detta Società si impegna, altresì, a provvedere immediatamente allo smantellamento dei predetti impianti per i quali è terminata la durata tecnica, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi». L'art. 10 del contratto di concessione stabilisce inoltre che «Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 10 della L.R. 9/09/1983, n. 61, la Gran sasso Teramano S.p.a. si impegna e si obbliga a ripristinare lo stato dei luoghi, ambientalmente risanato, in caso di risoluzione anticipata o a fine concessione e, in ogni caso, al termine della vita tecnica di ogni singolo impianto di risalita per le aree strettamente occupate dagli stessi e relativo asservimento aereo, provvedendo al completo smantellamento degli impianti di risalita medesimi», mentre l'art. 5 della medesima Convenzione prevede in capo al concessionario, quale corrispettivo della descritta concessione, l'obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo pari a € 15.000,00.

La GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. a decorrere dall'anno 2012 non provvedeva più al regolare versamento dei canoni di concessione, di talché il Comune si vedeva costretto ad attivare il procedimento monitorio dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria che emetteva decreto ingiuntivo esecutivo in data 15/10/2020 cui seguiva iscrizione di ipoteca giudiziale. La GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. risulta altresì inadempiente in relazione alla previsione di cui agli artt. 3 e 10 del contratto di concessione, non avendo provveduto alla rimozione dell'impianto di risalita "Prato Selva-Colle Abetone", giunto a fine vita tecnica nell'anno 2016.

Il Comune di Fano Adriano, pertanto, chiede la risoluzione giudiziale per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto accessivo a concessione ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Chiede, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento dei danni (in forma specifica e per equivalente) dallo stesso subiti in conseguenza dell'inadempimento, sia sotto il profilo del danno emergente costituito dall'ammontare dei canoni impagati dal 2012, sia sotto il profilo del lucro cessante rappresentato dal mancato introito che il Comune non ha potuto conseguire dalla regolare prosecuzione del rapporto di concessione sino alla naturale scadenza, oltre alla condanna della resistente a rimuovere l'impianto di risalita sito in loc. Prato Selva e denominato "Colle Abetone", giunto a fine vita tecnica, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, e l'impianto denominato "La Ginestra" in conseguenza della declaratoria di risoluzione anticipata del rapporto concessorio, con restituzione nel possesso del Comune di Fano delle terre del demanio oggetto del contratto di concessione.

Si costituiva in giudizio la resistente deducendo che la Gran Sasso Teramano è una Società per Azioni costituita da Enti



pubblici, tra i quali figura il Comune di Fano Adriano, la Provincia di Teramo, la C.C.I.A.A. di Teramo, il Comune di Pietracamela, l'ASBUC di Pietracamela e l'ASBUC di Intermesoli, posta in liquidazione il 6 dicembre 2016. Tale condizione, di cui il Comune era perfettamente a conoscenza, ha impedito alla Società di provvedere al pagamento dei canoni richiesti dal comune medesimo e di poter rimuovere e smaltire l'impianto seggioviario per mancanza di liquidità. La resistente insta per il rigetto del ricorso in quanto l'inadempimento non sarebbe ad essa imputabile per avere gli stessi soci privato la Società dei contributi ad essa spettanti e disposto la sua messa in liquidazione piuttosto che ricostituire il capitale sociale.

Con ordinanza cautelare in data 14.1.2021, n. 4, questo Tribunale pronunciandosi ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissava per la discussione del merito del ricorso la data del 9 giugno 2021.

Successivamente a detta ordinanza in data 14/04/2021 la resistente pubblicava un "bando di vendita di beni immobili e altri beni senza incanto – invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto" al prezzo base d'asta di € 900.000,00 relativo all'acquisto "a corpo" di tutto il compendio di sua proprietà (comprensivo dell'impianto "Prato Selva – Ginestra" e dell'immobile adibito ad albergo e localizzato in Prato Selva – Colle Abetone). Il termine per l'apertura delle buste con le offerte è stato fissato il giorno 3 maggio 2021

All'udienza del 9 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, il gravame ha ad oggetto la richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. del "Contratto di concessione di terre del demanio civico universale in località Prato Selva", per asserito grave inadempimento del concessionario rispetto a taluni obblighi pattuiti (pagamento del canone, rimozione degli impianti giunti a termine della durata della vita tecnica), con condanna al risarcimento danni, per diverse voci di danno.

2.1.§- In via del tutto preliminare, in punto di rito va affermata la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia per cui è causa.

Per costante giurisprudenza, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto asseriti inadempimenti di obblighi nascenti da una concessione amministrativa di beni pubblici, allorché si ponga in discussione il rapporto sia nel suo momento genetico che in quello funzionale (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica Sent., 11/02/2015, n. 49; T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/03/2014, n.78), nonché l'accertamento dei profili di inadempimento relativi a un atto convenzionale e le relative conseguenze in punto di risoluzione del contratto per inadempimento (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2012, n.6297). In particolare, come la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato, la giurisdizione spetta sempre al G.A. ogniqualvolta il concessionario e il concedente contendono sull'adempimento di clausole del disciplinare annesso alla concessione o di clausole della concessione stessa (cfr., *ex multis*, SS.UU. 8.11.2010, n. 22625; n. 1848 del 2009 e n. 27336 del 2008). Ciò in quanto, nel caso di una concessione di un bene pubblico demaniale, l'atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l'uso (eccezionale) di quel bene, oltretutto, come nel caso in questione, gravato da uso civico, non ha natura privatistica: anzi, difetta il requisito della posizione paritetica delle parti, perché l'Amministrazione mantiene sempre una posizione di supremazia stante la destinazione del bene pubblico alla diretta realizzazione di interessi pubblici e l'eccezionalità dell'utilizzo, entro certi limiti e per alcune utilità, da parte di un soggetto diverso dall'ente titolare del bene stesso (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 19.7.2013, n. 3924).

2.2.§- Tutto ciò preliminarmente chiarito, il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento ai sensi e nei termini in appresso specificati.

L'inadempimento, che può determinare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., applicabile anche nei rapporti convenzionali tra privati e pubblica amministrazione aventi ad oggetto beni pubblici, deve necessariamente essere qualificato in chiave soggettiva, richiedendosi che lo stesso sia imputabile al debitore e sia ascrivibile allo stesso almeno a titolo di colpa.

Cosicché deve escludersi la risoluzione nel caso in cui l'inadempimento sia stato determinato da "impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile" al debitore (art. 2018 c.c.) o la prestazione sia inesigibile da parte del creditore in quanto l'inadempimento sia determinato da motivi giuridicamente apprezzabili, da causa fortuito o forza maggiore o dallo stesso fatto del creditore.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. civ. Sez. II Ord., 29/03/2019, n. 8924). Pertanto, non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità (in tali termini Cass. civ. Sez. II, 23/03/2017, n. 7557).



Ebbene, applicate le sopra tracciate coordinate ermeneutiche sulla specifica fattispecie all'esame del Collegio, deve rilevarsi che l'inadempimento contestato alla resistente non può ritenersi alla stessa imputabile, in quanto l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni è derivata dalla situazione debitoria della società e dalla scelta, voluta da tutti i soci, tra cui anche il Comune ricorrente, di mettere in liquidazione la Società e di approvare un piano che prevede di far fronte ai debiti societari con l'alienazione del patrimonio. Ed infatti lo stesso Comune di Fano Adriano ha deliberato, unitamente agli altri soci, la messa in liquidazione della società, ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019, che presentava un debito di € 1.236.771,00, ed ha deliberato, altresì, di alienare gli impianti e gli immobili a mezzo di avviso pubblico, al fine di poter provvedere al pagamento dei debiti sociali.

La Società, quindi, non è stata nelle condizioni di poter adempiere alle proprie obbligazione a causa della situazione economico-finanziaria come determinata da scelte compiute e condivise nel tempo anche dal Comune ricorrente. Anzi, la resistente ha assunto iniziative tese a far fronte alle proprie obbligazioni ed a procedere alla liquidazione del patrimonio al fine di soddisfare i creditori, come dimostrato anche dalla ultima pubblicazione del bando di alienazione dei beni in data 15 aprile 2021.

3.§- In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque infondato e va pertanto rigettato.

Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della peculiarità e complessità delle *quaestiones iuris* dedotte nel presente giudizio.

(Omissis)

